



SENT. n. 31/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Alessandro BENIGNI

Consigliere Relatore

Adriana DEL POZZO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al **n. 21403** del registro di Segreteria, nei confronti di **ACQUARONE Michelina**, generalizzata in atti, titolare della struttura ricettiva “*Doria*” sita in Loano, Via Doria n. 4, nonché agente contabile tenuto alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno nelle competenti casse comunali relativamente all’esercizio finanziario 2018, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Stefania Poggi del Foro di Savona, in Loano, Via Ricciardi n. 9, da cui è rappresentata e difesa;

vista la Relazione 11.08.2023, n. 397 del Magistrato istruttore avente ad oggetto il conto giudiziale sopra menzionato;

visti tutti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 21 marzo 2024, il relatore,

Cons. Alessandro Benigni, l'Avv Poggi per la Dott.ssa Acquarone,
e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del So-
stituito Procuratore generale, Dott. ssa Simona Desi;

F A T T O

1. Con la relazione n. 397/2023, regolarmente notificata, il Magistrato istruttore, a seguito dell'esame del conto giudiziale di cui in premessa, ha chiesto lo svolgimento del giudizio in pubblica udienza innanzi a questa Sezione, sotto il profilo della sua irregolarità per lacunosità in quanto, non riportando in modo congruente il carico e lo scarico dell'agente contabile, non consente di evincere se sia stata versata o meno l'intera imposta di soggiorno riscossa. Tale profilo è aggravato dalla circostanza che l'assenza di bollettari o ricevute preclude qualunque tipo di controllo sulle dichiarazioni dell'odierna convenuta.

2. In seguito alla notifica della relazione del Magistrato istruttore, la Dott.ssa Acquarone ha depositato la comparsa di risposta, in cui ha sollevato, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione contabile, venuta meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180 D.L. n. 34/2020; nel merito, ha oposto di avere, per errore, addirittura versato un'imposta maggiore di quella dovuta (€ 80,00 invece di € 70,00), adempiendo così agli obblighi di legge, come è dimostrato dall'avvenuta parificazione del conto, a prescindere dal rilascio delle singole ricevute (che avrebbero dovuto essere cinque).

Pertanto, ha chiesto che sia dichiarato il discarico del conto giudiziale presentato, senza condanna alle spese di giustizia, in quanto sarebbe bastato chiedere maggiori informazioni alla medesima per vedere risolti i dubbi sollevati dal magistrato istruttore.

3. Nelle conclusioni, depositate il 24 gennaio u.s., la Procura Regionale ha chiesto che sia accertata la sola irregolarità del conto giudiziale, con discarico dell'agente contabile.

4. All'odierna udienza entrambe le parti si sono riportate alle conclusioni espresse nei propri atti conclusivi.

D I R I T T O

1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Dott.ssa Acquarone e fondata sull'art. 180 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Tale disposizione, secondo la difesa, avrebbe fatto venire meno la qualifica di agente contabile dei gestori di strutture ricettive, divenuti sostituti d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti dei clienti eventualmente inadempienti. Sul punto, il Collegio ritiene di dovere confermare, ancora una volta, la propria costante giurisprudenza in materia (a partire dalla nota sentenza di orientamento generale del 10.01.2022, n. 1 per arrivare, da ultimo, alla recente decisione dell'8.02.2024, n. 9) condivisa da tutte le Sezioni di Appello (C.d.C. Sez. App. III, 6.11.2020, n. 188;

Sez. App. II, 22.02.2022, n. 275; Sez. App. I, 6.01.2023, n. 30), secondo cui i gestori di strutture alberghiere maneggiano denaro a destinazione pubblica, con i conseguenti obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, realizzando in questo modo un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato.

L'eccezione è, pertanto, rigettata per infondatezza.

2. Nel merito, la produzione della documentazione, successiva al deposito della relazione da parte dell'istruttore, comprensiva della determinazione di parificazione del conto giudiziale consente il discarico dell'agente contabile, pur in presenza della mancata indicazione iniziale del carico e dello scarico.

2.1 Non si può però non rilevare la grave criticità dell'assenza dei bollettari e delle ricevute che non ha consentito, al di là della sussistenza degli atti formali, di verificare correttezza e integralità degli importi, nonché il numero effettivo dei soggiornanti nel corso dell'anno solare, non consentendo quindi di potere escludere la possibilità che vi siano stati più soggiorni rispetto a quelli indicati ovvero (circostanza che sarebbe ancora più grave) che siano state corrisposte imposte di soggiorno, successivamente non riversate nelle casse comunali. Compito dell'Organo requirente regionale competente, cui sarà inviata la

presente sentenza, sarà quindi quello di valutare eventuali approfondimenti istruttori con l'ausilio della Polizia giudiziaria.

2.3 Tale circostanza deve essere rilevata anche ai fini della soccombenza virtuale e giustifica la condanna alle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

L'irregolarità del conto giudiziale avente ad oggetto la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno relativa alla struttura ricettiva "Doria", sita in Loano, Via Doria n. 4, relativamente all'esercizio finanziario 2018, predisposto da **ACQUARONE Michelinea**.

DISCARICA

L'agente contabile **ACQUARONE Michelinea**, condannandola al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi a cura dell'Ufficio di Segreteria, ai sensi dell'art. 31, 5° comma c.g.c.

DISPONE

La trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale in sede per le valutazioni di competenza in relazione agli eventuali profili di responsabilità amministrativa, di cui in motivazione.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

